

## Noleggio furgoni: tutti i benefici fiscali nel 2021

**Pubblicato:** Venerdì 9 Luglio 2021



Forse non tutti sanno che il fisco italiano prevede un certo numero di **agevolazioni fiscali** per chi **noleggia un furgone** per motivi di lavoro. Parliamo della possibilità di detrarre l’IVA e dedurre le spese – entrambe al 100% – dalla dichiarazione dei redditi.

Detraibilità dell’IVA per il noleggio furgoni

Cominciamo dall’**IVA**. L’articolo 19-bis 1 del testo unico sull’IVA in merito dice che:

*“l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore [...] e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.”*

In teoria si parla di “acquisto o importazione”. Ma altrove, nello stesso documento, (Art. 3 comma 6-a) è fatta menzione che il noleggio costituisce un tipo di acquisto: “*veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio*”.

Sostanzialmente questo significa che la **detrazione IVA** è:

- **del 40%** se imprese ed esercenti arti o professioni utilizzano il veicolo in **maniera promiscua**

(non solo ai fini dell'esercizio d'impresa, ma anche per altre finalità)

- **del 100%** se imprese, esercenti arti o professioni, utilizzano il veicolo **solo ed esclusivamente per attività di impresa** (con l'eccezione degli agenti di commercio autonomi)

Se un'impresa noleggia un furgone per una settimana e usa (il titolare o i dipendenti) il veicolo solamente sul luogo di lavoro, potrà **detrarre il 100% dell'IVA** dalle tasse.

Il discrimine per la detrazione dell'IVA è quindi fondamentalmente legato all'uso che si fa del veicolo, indipendentemente dalla sua tipologia.

Ciò vale anche per i veicoli con massa inferiore a 3500kg ma immatricolati come **autocarro N1**. Il "trucchetto" che si utilizzava ai tempi era quello di acquistare un veicolo per fini privati facendolo immatricolare come autocarro per poter detrarre l'IVA: l'autocarro è un **veicolo destinato esclusivamente al trasporto merci** (un'attività economica) che non può essere utilizzato per il trasporto privato.

Deducibilità spese noleggio furgoni

In materia di **deducibilità delle spese** il testo di riferimento è il TUIR, con l'Art. 164. L'articolo, e i suoi vari commi, stabiliscono diverse fattispecie di deducibilità in base all'uso del mezzo.

*"[Art. 164, Comma 1] Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili [...]"*

*"[Art. 164 Comma 1, lettera a), numero 1] per l'intero ammontare relativamente: [...] alle autovetture ed autocaravan [...] destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;"*

*"[Art. 164 Comma 1, lettera b)] nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan [...] il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di*

*agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: [...] dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni [3615,2€] per le autovetture e gli autocaravan [...]"*

*"[Art. 164 Comma 1, lettera b) bis] nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;"*

Per farla breve.

Se il veicolo viene noleggiato e utilizzato **solo ed esclusivamente per l'attività lavorativa**, il **canone di noleggio furgone è deducibile al 100%** dalla dichiarazione dei redditi. Quello che conta, per avere la deduzione del 100%, è che il mezzo sia strumentale all'attività.

Insomma, purché sia **per fini strumentali**, si possono detrarre il 100% delle spese.

Se però il veicolo viene utilizzato in maniera non strumentale subentrano una serie di regimi differenti

di deducibilità. In breve:

Se aziende, o esercenti arti o professioni e veicolo ad uso promiscuo:

- si può dedurre il 20% del canone di noleggio fino ad un massimo di 3615,2€ annui.

Se aziende, o esercenti arti o professioni e veicolo ad uso promiscuo a dipendenti:

- si può dedurre il 70% del canone di noleggio senza limiti annui

Se agente o rappresentante di commercio:

- si può dedurre l'80% del canone di noleggio fino ad un un massimo di 5164,17€ annui

Chi ha necessità di noleggiare un furgone e vuole accedere a questi consistenti sgravi fiscali, da Gimax troverà a disposizione un'ampia flotta di furgoni che spazia dai furgoncini agli autocarri cassonati, fino ai furgoni refrigerati per il trasporto surgelati.

Gimax è presente a Milano con le sedi Pero (Via Michelangelo Buonarroti 2/A) e di San Giuliano Milanese (Viale Lombardia 20)

[divisionebusiness](#)

[divisionebusiness@varesenews.it](mailto:divisionebusiness@varesenews.it)